



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)
Andre DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Cugnoli (PE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l’anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l’ordinanza del 29 novembre 2021, n. 50/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

## **FATTO**

1. La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario sul rendiconto 2019, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 23 febbraio 2021, prot. n. 1367 e la relazione dell’Organo di revisione del Comune di Cugnoli (PE) – di 1440 abitanti.

L’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l’adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente nell'esercizio 2019.

3. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 4.892,81, come illustrato nella tabella che segue.

	Esercizio 2019
<b>FONDO CASSA AL 1° GENNAIO</b>	<b>1.660.697,4</b>
Riscossioni	3.522.162,42
Pagamenti	4.916.946,39
<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>265.913,43</b>
Residui attivi	759.540,81
Residui passivi	961.388,44
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	59.172,99
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.892,81</b>
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>268.246,47</b>
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>108.472,18</i>
<i>Fondo anticipazioni liquidità</i>	<i>131.122,29</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>21.000,00</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>7.652,00</i>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>12.050,00</b>

<i>di cui Altri vincoli</i>	12.050,00
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>6.225,40</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>-281.629,06</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate e vincolate, l'Ente consegue un saldo finale (*"Parte disponibile"*), negativo pari a euro - 281.629,09, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (- 316.937,32). Pertanto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015 il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, per l'esercizio in esame, risulta realizzato. La quota annuale prevista nel piano di rientro è, infatti, pari ad euro 24.931,87.

Il Comune, come risulta dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2019 ha accantonato:

- euro 108.472,18 a *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (FCDE);
- euro 131.122,29 a *"Fondo anticipazioni liquidità"*;
- euro 21.000,00 a *"Fondo contenzioso"*. Si precisa che risulta trasmesso il questionario sugli oneri da contenzioso 2019 (prot. 10476 del 12 marzo 2021), che, secondo quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie, doveva essere inviato, tramite il sistema Con.Te, entro l'8 marzo 2021;
- euro 7.652,00 a *"Altri accantonamenti"* di cui 5.652,00 per il pagamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco ed euro 2.000,00 quale fondo per aumenti contrattuali del personale dipendente (cfr. relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019).

In riferimento agli accantonamenti effettuati dall'Ente, l'Organo di revisione nel questionario inviato alla Sezione ha dichiarato che:

- le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- l'accantonamento effettuato a fondo indennità di fine mandato risulta congruo.

Il FCDE è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario ed ammonta a euro 108.472,18, in aumento rispetto al dato del 2018 (euro 48.927,83).

Dall'analisi del prospetto contabile *"All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità"* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"*, ha accantonato a FCDE (euro 89.416,68) una somma pari al 56,79 per cento dei residui mantenuti (euro 157.453,09 di cui euro 65.184,76 relativi alla competenza ed euro 92.268,33 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 101 *"Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"*;

- con riferimento al Titolo 2 “*Trasferimenti correnti*” su un totale di residui mantenuti pari a euro 146.965,51, non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 “*Entrate extratributarie*”, ha accantonato a FCDE (euro 18.977,49) una somma pari all’14,62 per cento dei residui mantenuti (euro 129.810,19 di cui euro 43.561,54 relativi alla competenza ed euro 216.064,49 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, sono state prese in considerazione la Tipologia 100 “*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*” e la Tipologia 500 “*Rimborsi e altre entrate correnti*”;
- con riferimento al Titolo 4 “*Entrate in conto capitale*” su un totale di residui mantenuti pari a euro 216.064,19, ha accantonato a FCDE euro 78,01, pari allo 0,03 per cento.

Il FCDE accantonato nel 2019 è generato, praticamente in modo esclusivo, dai residui di parte corrente e rappresenta il 14,18 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (il 37,76 per cento se si considerano i soli residui del Titolo 1 e del Titolo 3).

Sul punto, si precisa che – atteso il ruolo strategico del FCDE nell’ambito del principio di competenza finanziaria rafforzata – è essenziale che lo stesso abbia un’applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Nella contabilità armonizzata, infatti, tale fondo mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

Le entrate escluse dal calcolo del fondo devono essere puntualmente descritte nell’ambito della nota integrativa al bilancio di previsione (cfr. allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, esempio n. 5).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Sezione ricorda come l’adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. In merito alla verifica degli equilibri, l’articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: “*in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri di cui al citato decreto che, per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)</b>	<b>88.738,66</b>	<b>20.606,31</b>	<b>109.344,97</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	27.583,00	0,00	27.583,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)</b>	<b>61.155,66</b>	<b>20.606,31</b>	<b>81.761,97</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	39.388,40	0,00	39.388,40
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)</b>	<b>21.767,26</b>	<b>20.606,31</b>	<b>42.373,57</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati esposti si evince che l'Ente, come richiesto dalla normativa, presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 109.344,97), in particolare, il saldo è pari per la parte corrente ad euro 88.738,66 e per la parte capitale ad euro 20.606,31.

Il prospetto sopra riportato evidenzia anche l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Tale equilibrio complessivo, espressione della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di

parte corrente (O2 euro 61.155,66) e la variazione degli ulteriori accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto (euro 39.388,40), è positivo e pari a euro 21.767,26 (O3).

Al riguardo, la Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 entrambi pari a euro 20.606,31) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio euro 81.761,97; W3 Equilibrio complessivo euro 42.373,57.

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, come realizzato dall'Ente, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune, a fine esercizio 2019, presenta un fondo cassa pari a euro 265.913,43, in consistente diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro 1.660.697,40), da ricondursi alla cassa vincolata movimentata, nel corso dell'esercizio in esame, con incrementi per nuovi accrediti vincolati per euro 254.041,89 e con decrementi per pagamenti vincolati per euro 1.660.365,35.

L'Organo di revisione nel questionario ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa vincolata che risulta pari ad euro 254.373,94. Dall'analisi della tabella sulla consistenza della cassa vincolata presente nel questionario al rendiconto 2018 (pag. 26) e nella relazione dell'Organo di revisione (pag. 8), risultano fondi vincolati al 31 dicembre 2018 pari ad euro 1.717.806,56 e somme utilizzate in termini di cassa in pari data pari ad euro 57.109,56. Pertanto, nella medesima tabella presente nel questionario al rendiconto 2019, la somma sopra richiamati di euro 57.109,56 avrebbe dovuto essere presente quale somma utilizzata e non reintegrata in termini di cassa al 1° gennaio 2019,

determinando, in tal modo, una consistenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2019 pari ad euro 311.483,50, maggiore rispetto al fondo cassa.

La Sezione evidenzia che la compilazione dei questionari rappresenta l'oggetto di uno specifico dovere d'ufficio che si innesta nella funzione di raccordo con questa Corte, nell'ambito delle competenze dell'Organo di revisione contabile dell'Ente locale, definite dall'articolo 239 del Tuel. Non può, inoltre, non rilevarsi l'importanza dell'attendibilità e della completezza dei questionari che presuppongono la riconducibilità dei valori e delle informazioni contenute alla piena responsabilità dell'Organo di revisione.

5.1. L'Ente, nell'esercizio in esame, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel.

La Sezione sottolinea l'importanza di una corretta gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle proprie entrate costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

6. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 759.540,81, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro 823.574,66) e totale dei residui passivi pari ad euro 961.388,44, in consistente diminuzione (-61,71 per cento) rispetto all'esercizio precedente (euro 2.510.481,45) con una prevalenza dei passivi sugli attivi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2019, pari ad euro 268.028,67 - con una quota di formazione del 7,59 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli accertamenti di competenza 2019) - residui passivi prodotti dalla competenza 2019 pari ad euro 322.054,03 - con una quota di formazione del 9,45 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli impegni di competenza 2019);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 491.512,14 - con una quota di smaltimento del 31,31 per cento - residui passivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 186.854,12 - con una quota di smaltimento del 73,01 per cento.

Il 34,88 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 264.939,18 di cui 216.064,19 relativi ad esercizi precedenti ed euro 48.874,99 relativi alla competenza) ed il 20,73 per cento dal Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e*



*perequativa* (euro 157.453,09 di cui 92.268,33 relativi ad esercizi precedenti ed euro 65.184,76 relativi alla competenza 2019). L'incidenza del Titolo 3 *Entrate extratributarie* sul totale dei residui è del 17,09 per cento (euro 129.810,19, di cui 51.852,07 relativi ad esercizi precedenti ed euro 77.958,12 relativi alla competenza 2019).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

La tabella che segue evidenzia, per l'esercizio 2019, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate del Titolo 1 e Titolo 3.

<b>2019</b>	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 3</b>
RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018	136.642,67	91.028,72
RISCOSSIONI C/RESIDUI	17.729,13	30.747,33
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-26.645,21	-8.429,32
RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2019 CONSERVATI AL 31.12.2019	92.268,33	51.852,07
<b>PERCENTUALE DI RISCOSSIONE</b>	<b>12,97</b>	<b>33,78</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra riportati si rileva, per entrambi i titoli, una bassa percentuale di riscossione dei residui.

La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto del Comune, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi, postulati dall'armonizzazione contabile.

Il 65,37 per cento dei residui passivi è rappresentato dal Titolo 2 *Spese in conto capitale* (euro 628.463,17, di cui 539.932,43 relativi ad esercizi precedenti ed euro 88.530,74 relativi alla competenza 2019 con una quota di pagamento del 73,64 per cento) ed il 30,77 per cento dai residui dal Titolo 1 *Spese correnti* (euro 295.842,38, di cui 73.363,77 relativi ad esercizi precedenti ed euro 222.478,61 relativi alla competenza 2019, con una quota di pagamento del 74,22 per cento).

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto di gestione in esame, ha attestato che il Comune, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel. L'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Quest'ultimo, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione", è pari a 45 giorni.

7. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio, con delibera n. 29 del 24 dicembre 2020, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La suddetta deliberazione risulta regolarmente trasmessa.

Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione Società	Quota partecipazione	Esito della ricognizione
ACA S.P.A.	1,45	MANTENIMENTO
AMBIENTE S.P.A	1,40	MANTENIMENTO
ECOLOGICA S.R.L.	4,00	ALIENAZIONE
PESCARA INNOVA s.r.l.	1	ALIENAZIONE
GAL TERRE PESCARESI S.C.A R.L.	0,05	ALIENAZIONE

L'Organo di revisione nel questionario segnala che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011, hanno riguardato la totalità delle partecipazioni, che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra il Comune e gli organismi partecipati.

Al riguardo, si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio.

La Sezione richiama, quindi, il Comune ad adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti degli organismi partecipati, e, nel frattempo, a disporre gli opportuni accantonamenti prudenziali.

La discrasia contabile, con l'andar del tempo, rischia infatti di determinare la formazione di

debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare che la normativa vigente in materia *“si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze”* (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2013).

8. Circa il rispetto dei parametri di deficitarietà, l'articolo 228, comma 5, del Tuel, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. f) del d.lgs. n. 118 del 2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 126 del 2014, stabilisce che: *“sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale...”*.

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*.

Nuovi parametri per individuare la deficitarietà di un ente sono stati definiti con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018, che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

In riferimento all'esercizio 2019, per l'Ente in esame si rileva il mancato rispetto del parametro P5 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio).

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti parametri, rappresenta un *“campanello di allarme”* sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità ed irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- alla costante verifica della realizzazione del piano di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui registrato;

- ad adottare ogni provvedimento utile a migliorare l'efficienza della riscossione dei residui attivi con conseguenziale congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a porre in essere la conciliazione dei rapporti creditori e debitori nei confronti degli organismi partecipati;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Cugnoli (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2021.

L'Estensore  
Giovanni GUIDA  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Lorella GIAMMARIA